

Edilizia e Territorio

Milleproroghe/1. Il decreto è legge: tutte le novità per l'edilizia e le costruzioni

di Giuseppe Latour
23/2/2017

C'è la proroga dello sconto fiscale per le case energetiche. Ma anche il via libera alle mille assunzioni di Anas. Senza contare i rinvii che riguardano la contabilizzazione del calore, l'edilizia scolastica, il Sistri, le comunicazioni in materia di sicurezza. Sono moltissime le novità collegate in qualche modo alle costruzioni che sono diventate ieri legge, con l'approvazione in via definitiva della conversione del decreto Milleproroghe alla Camera. Vediamo punto per punto tutti i contenuti del provvedimento.

Case ad alta efficienza energetica: prorogati gli incentivi

La detrazione Irpef per le case energetiche è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015). Viene calcolata in misura pari al 50% dell'Iva corrisposta per l'acquisto di un'abitazione nuova in classe energetica A o B, ed è fruibile in dieci quote annuali di pari importo. Lo sconto, nonostante le richieste dell'Ance delle scorse settimane, era scaduto a fine 2016 senza essere confermato. Ora, però, il Milleproroghe, con una modifica alla manovra dello scorso anno, rimescola le scadenze e allunga la vita della misura fino al 31.12.2017.

L'onere di questa novità viene valutato in 15,9 milioni di euro per il 2018 e in 9,1 milioni di euro all'anno tra il 2019 e il 2027. Il totale fa poco meno di 100 milioni di euro (97,8 per la precisione), da spalmare sulla durata decennale dello sconto fiscale. Tutto denaro che andrà a sostegno degli acquisti di nuove abitazioni. L'importo, in concreto, verrà coperto grazie alla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica del ministero dell'Economia.

Anas: via a mille assunzioni

La norma sull'Anas è stata inserita all'articolo 9 del decreto e interviene con una correzione molto attesa. Si tratta, nello specifico, del recupero di una norma necessaria a portare la società fuori dai vincoli del decreto Madia sulle partecipate (Dlgs n. 175/2016), per attuare il suo piano di assunzioni. L'inserimento dell'Anas tra le società limitate dal provvedimento, a partire dal 23 settembre scorso, ha avuto un effetto di freno su uno dei punti chiave del piano industriale 2016-2019. Qui, rispetto ai 5.800 dipendenti attuali, sono previste mille assunzioni stabili, di cui 900 di personale di esercizio (sul territorio) e 100 ingegneri (o altri tecnici laureati specializzati).

Già nelle prime bozze della legge di Bilancio 2017 era entrata una norma, poi saltata, che esentava l'Anas dagli obblighi della Madia. Ora quella novità viene di fatto recuperata, e nel decreto si legge che «al gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a diplomati e laureati per posizioni tecniche, ingegneristiche nonché a personale tecnico-operativo». Rimosso, quindi, il blocco delle assunzioni. Sul fronte della progettazione interviene anche un'altra norma, che punta a sballonare ulteriormente tutti i blocchi di spesa a carico della società per gli incarichi esterni. Il Milleproroghe adesso prevede che, per incrementare le capacità di progettazione, al gruppo non si applichino fino al 2019 le norme di contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza e per la formazione strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione. Quindi, l'Anas avrà mano libera nel conferimento di incarichi legati alla redazione degli esecutivi.

Edilizia scolastica

L'articolo 4, comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2017 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica. Nello specifico, il rinvio riguarda il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali.

Efficienza energetica nei nuovi edifici

Il comma 2 dell'articolo 12 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017,

l'applicazione della soglia percentuale del 35% di copertura con fonti rinnovabili del consumo complessivo di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Parallelamente, dunque, la più alta soglia del 50 per cento troverà applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2018, e non più a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Fondo sviluppo e coesione

Il comma 8 dell'articolo 9 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per le opere previste nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Questa proroga opera solo "qualora il procedimento di progettazione e di realizzazione delle suddette opere sia stato avviato durante la vigenza dell'abrogato Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 163 del 2006) e abbia conseguito entro il 31 dicembre 2016 l'adozione di una variante urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di valutazione ambientale strategica (Vas) e di valutazione di impatto ambientale (Via).

Contabilizzazione dei consumi energetici

L'articolo 6, comma 10 proroga al 30 giugno 2017 l'obbligo di installazione di un contatore di fornitura volto a contabilizzare i consumi di ciascuna unità immobiliare e favorire la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi.

Rfi, proroga del contratto di programma

Il comma 9-ter dell'articolo 9 prevede la proroga, nelle more del completamento dell'iter di perfezionamento del nuovo contratto di programma, parte servizi 2016-2021, e comunque non oltre il 30 settembre 2017, dell'efficacia del Contratto di programma, parte servizi 2012-2014, tra Rete ferroviaria italiana e ministero delle Infrastrutture. «La disposizione si rende necessaria in quanto il decreto legge n. 210 del 2015 aveva disposto la proroga dell'efficacia del medesimo contratto di programma per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto ma non oltre il 31 dicembre 2016».

Sistri, altro rinvio

L'articolo 12, lettere a) e b) del comma 1 proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2017, rispettivamente, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del Sistri.

Terremoto del 1980, proroga di un anno per i commissari

Viene prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine di conclusione dell'operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Nell'ambito delle competenze della gestione commissariale, rientra l'intervento di completamento dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda.

Edilizia residenziale pubblica

Il comma 9 dell'articolo 9 prevede la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, del termine per la ratifica degli accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. La norma interviene sul decreto n. 83/2012, in cui si stabilisce la possibilità, nell'ambito dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, di concedere immobili in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

Infortuni sul lavoro

L'articolo 3, comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone un differimento del termine di decorrenza dell'obbligo - a carico del datore di lavoro e del dirigente - della comunicazione in via telematica all'Inail, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Secondo la norma attuale, l'obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del regolamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la

prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro. Il comma in questione eleva il termine a dodici mesi (dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017).

Fondo per la tutela degli acquirenti di immobili

Il comma 6-sexiesdecies dell'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prolunga di dieci anni l'obbligo per i costruttori edili di versare contributi al Fondo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire. La disposizione interviene sull'articolo 17 del decreto legislativo n. 122 del 2005 per sostituire al termine quindicennale originariamente previsto, che sarebbe scaduto il 21 luglio 2020, un termine venticinquennale, che verrà dunque a scadere il 21 luglio 2030. L'obbligo contributivo potrà cessare anticipatamente se il Fondo avrà acquisito risorse sufficienti a indennizzare tutti gli aventi diritto

24/2/2017

Milleproroghe/2. Rischio incendi: nuovi termini per hotel, scuole, asili e rifugi

<http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEhunEb/0>

Milleproroghe/2. Rischio incendi: nuovi termini per hotel, scuole, asili e rifugi (vedere anche D.M. 27.02.17)

Mariagrazia Barletta

Sedicesimo anno di proroga per l'adeguamento degli alberghi alla normativa antincendio.

Slittamenti di termini anche per gli asili nido, che potranno completare il ciclo di "messa a norma" il 7 ottobre 2022. Nuove scadenze anche per il piano di adeguamento in fasi dei rifugi alpini. Un anno in più per mettersi in regola è concesso anche alle "new entries" del Dpr 151 del 2011. Si tratta di quelle attività che prima dell'entrata in vigore del regolamento del 2011 non erano comprese tra quelle soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco. Una proroga, quest'ultima, che appare "pasticciata" e che impatta su una trentina di attività - tra le quali i campeggi, i locali per l'intrattenimento, edifici sottoposti a tutela, i condomini, le autorimesse, gli uffici, le aerostazioni, gli interporti, le gallerie stradali, e alcuni impianti industriali -, che, per effetto della riformulazione dell'elenco delle attività controllate dai Vigili del fuoco (elenco contenuto nell'allegato I al Dpr 151 del 2011), sono state per la prima volta assoggettate a specifici obblighi di prevenzione incendi.

In fase di conversione, dunque, il decreto Milleproroghe si è arricchito di nuovi differimenti in materia antincendio, che si vanno ad aggiungere alla proroga - già contenuta nel DI - per le scuole, che avranno tempo fino al 31 dicembre 2017 per mettere in atto le prescrizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi.

Gli asili nido

Per gli asili nido slitta ancora la prima tappa del ciclo di adeguamento in fasi stabilita dal decreto del ministero dell'Interno del 16 luglio 2014. Viene prorogato al 31 dicembre 2017 il termine (scaduto lo scorso 7 ottobre) che il Dm individuava per mettere in atto un primo gruppo di adempimenti. Per le strutture (con oltre 30 presenze) ancora non in regola sul fronte antincendio, si tratta di attuare entro il 2017 un primo gruppo di prescrizioni, che riguardano, tra l'altro, i requisiti di resistenza al fuoco delle strutture portanti e delle compartimentazioni, l'adeguamento delle vie di esodo, l'organizzazione della gestione dell'emergenza e l'installazione di sistemi di illuminazione di sicurezza.

Rientrando gli asili nido tra le «new entries» del Dpr 151 del 2011, su di essi ha effetto anche la proroga riservata alle cosiddette «nuove attività». Ne deriva lo slittamento delle scadenze intermedia e finale del piano di adeguamento stabilito dal Dm 16 luglio 2014, che risultano differite rispettivamente al 7 ottobre 2019 e al 7 ottobre 2022.

Gli alberghi

Censure da Bruxelles, il varo del piano biennale "straordinario" di adeguamento (decreto del ministero dell'Interno del 16 marzo 2012), la semplificazione della normativa per le strutture di piccole e medie dimensioni e, in ultimo, l'arrivo della normativa prestazionale, non hanno fermato l'iterarsi delle proroghe per l'adeguamento alla normativa antincendio degli alberghi. Le strutture turistico-alberghiere con più di 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica in materia antincendio del 1994, e in possesso dei requisiti minimi per accedere al cosiddetto piano straordinario biennale, avranno tempo fino al 31 dicembre 2017 per mettersi in regola (salvo ovviamente ulteriori proroghe di fine anno) e attuare gli adempimenti prescritti dalla normativa (Dm 9 aprile 1994).

Le nuove attività comprese nell'elenco del Dpr 151 del 2011 Slitta di un anno il termine per l'adeguamento antincendio delle attività per la prima volta sottoposte a controllo da parte dei Vigili del Fuoco per effetto della riformulazione - ad opera del Dpr del 2011 - dell'elenco delle attività obbligate a presentare una Scia antincendio. Si tratta delle cosiddette «nuove attività», esistenti al 22 settembre 2011 (data di pubblicazione del Dpr 151), il cui termine per la «messa a norma», dopo alcuni differimenti, era slittato al 7 ottobre 2016. Con la conversione del Milleproroghe la scadenza viene allontanata al 7 ottobre 2017.

L'emendamento che ha differito il termine, diventato definitivo con la conversione del DI, contiene, però, un errore. Secondo il testo, potranno godere della proroga solo quelle attività per le quali i responsabili avranno presentato istanza per la valutazione del progetto (adempimento a cui sono obbligate solo le attività a medio e alto rischio, ossia ricadenti nelle categorie "B" e "C") entro il 1° novembre 2017. Ma, ovviamente, se il termine per

l'adeguamento è fissato al 7 ottobre 2017 (entro tale data va presentata la Scia antincendio), l'esame di progetto non può avvenire il 1° novembre dello stesso anno, ossia dopo la presentazione della Scia al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco (o al Suap).

Comunque, la proroga al 7 ottobre 2017 impatta su un cospicuo numero di attività comprese nell'allegato I del Dpr 151 del 2011. Vi rientrano le attività non contemplate dal vecchio elenco del Dm 16 febbraio 1982, come i campeggi, le aerostazioni, gli interporti, le gallerie stradali, le metropolitane e i centri di demolizione di autoveicoli. Ed anche gli edifici e i complessi edilizi a uso terziario o industriale dove c'è promiscuità strutturale, impiantistica o delle vie di esodo.

Rientrano nella proroga anche quelle attività assoggettate per la prima volta a controllo da parte dei Vigili del fuoco per effetto di variazioni di parametri o di riformulazioni da parte del Dpr 151.

Ne sono un esempio gli uffici, per i quali il limite che fa scattare l'iter di autorizzazione presso i Vigili del fuoco (o il Suap) è diventato più severo dal 2011. Se prima, infatti, il Dm del 1982 li sottoponeva al controllo dei Vigili del fuoco solo se superavano i «cinquecento addetti», ora la soglia che obbliga ad attivarsi presso il Comando provinciale è scesa a «trecento persone presenti». Allo stesso modo, la proroga riguarda anche, tra gli altri, i condomini con altezza antincendio superiore a 24 metri (il vecchio elenco del 1982 faceva riferimento all'altezza di gronda), locali di spettacolo, edifici tutelati, autorimesse, qualora - per effetto delle riformulazioni e dell'introduzione di limiti più severi di assoggettabilità - siano considerate attività di nuova introduzione da parte del regolamento del 2011.

Lo slittamento di un anno della scadenza del 7 ottobre 2016 ha conseguenze anche sulle regole tecniche verticali emanate dal ministero dell'Interno, contenenti programmi di adeguamento in fasi specifici per alcune attività. Dunque, vanno coordinate con questo nuovo termine le normative emanate per i campeggi, gli interporti, le aerostazioni, i centri di autodemolizioni e le macchine elettriche fisse che impiegano liquidi combustibili. Su queste attività il differimento ha un ampio effetto perché fa slittare tutte le tappe del ciclo di «messa a norma».

Rifugi alpini

Tra le «nuove attività» quella dei rifugi alpini costituisce un caso a sé. Per questi il Milleproroghe ha stabilito una nuova data di riferimento: il 31 dicembre 2017. È in base a questa che bisogna ora leggere i vari traguardi che per le strutture con più di 25 posti letto erano stati fissati dalla regola tecnica del 2014 (decreto del ministero dell'Interno del 3 marzo). Dunque per i rifugi il piano di adeguamento è in due fasi, con la prima da completare entro il 2017 e la seconda slittata al 31 dicembre 2019.

Condominio

23 Feb 2017

La conformità degli impianti tra Di.Co. e Di.Ri.

di Antonio De Marco

A più di otto anni dalla pubblicazione del D.M 37/2008, molte volte si equivoca ancora sulla conformità degli impianti.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22.01.2018 n. 37 (G.U.R.I. n. 61 del 12.03.2008), intitolato “ Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quattordicesimo, comma 13 lettera a), della legge 248 del 02.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici ”, entrato in vigore il 27.03.2008, costituisce evoluzione e aggiornamento della già nota legge 46/1990, riportante Norme per la Sicurezza degli Impianti.

La Dichiarazione di Conformità – Di.Co.

La dichiarazione di conformità, prevista all'art. 7 del precitato decreto, deve essere rilasciata, alla fine dei lavori, dall'impresa installatrice – abilitata, su apposito modello, nel caso di nuovo impianto, trasformazione di impianto, ampliamento di impianto, manutenzione straordinaria. Il rilascio della Dichiarazione di Conformità, costituisce un documento impegnativo, in quanto l'impresa installatrice attesta la rispondenza alle disposizioni legislative ed alle norme tecniche (vedasi norme CEI-UNI ecc..), la funzionalità e la sicurezza dell'impianto realizzato.

La dichiarazione di conformità deve contenere una serie di allegati e cioè:

-Progetto, in edizione COME ESEGUITO / AS BUILT (schemi, specifiche, classificazione ambienti, ecc..) che in alcuni casi può essere redatto dal Responsabile Tecnico dell'impresa, mentre in altri casi deve essere redatto da un professionista abilitato ed iscritto ad Albo professionale.

-Relazione con tipologia dei materiali utilizzati (condutture, apparecchiature, ecc..).

-Riferimento a precedenti dichiarazioni di conformità con attestazione di congruità tra lo stato pregresso e quello realizzato.

-Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

I Requisiti tecnico-professionali dell'impresa installatrice e gli obblighi di progetto

Bisogna precisare che, prima dell'installazione, gli impianti devono essere “progettati”.

Per la progettazione esistono due percorsi:

-Oltre determinate soglie (definite all'art. 5 del D.M. 37/2008) , il progetto deve essere redatto da professionista abilitato iscritto ad Albo professionale nell'ambito delle specifiche competenze.

-Sotto le soglie, il progetto, che deve essere comunque predisposto, può essere redatto dal Responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Per eseguire gli impianti l'impresa deve essere "abilitata": si considera abilitata, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

I) L'impresa deve essere iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (se trattasi di ditta individuale) oppure al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e agricoltura.

II) L'imprenditore individuale oppure il legale rappresentante ovvero il Responsabile tecnico da essi preposto, con atto formale, è in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta.

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, con specializzazione relativa al settore di attività degli impianti, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni presso un'impresa del settore, ecc...

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente, in materia di formazione professionale, previo periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di impresa del settore, ecc...

d) prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di impresa abilitata per almeno tre anni, ecc....

La Dichiarazione di Rispondenza – Di.Ri.

La dichiarazione di rispondenza, rappresenta un'opzione per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del 27.03.2008 (data di entrata in vigore del D.M. 37/2008), quando la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile.

In questi casi, la Dichiarazione di Rispondenza assume la stessa rilevanza della Dichiarazione di Conformità.

Come per la progettazione degli impianti, anche la Dichiarazione di Rispondenza, può seguire due percorsi:

-Oltre determinate soglie (definite all'art. 5 del D.M. 37/2008) , la Dichiarazione di Rispondenza deve essere redatto da professionista abilitato, iscritto da almeno cinque anni, ad Albo professionale nell'ambito delle specifiche competenze.

-Sotto le soglie, può essere redatta da un soggetto che ricopre da almeno cinque anni, il ruolo di Responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Evidentemente, in entrambi i casi, per redigere la Di.Ri. occorre svolgere ispezioni ed accertamenti sull'impianto per verificare i requisiti essenziali di funzionalità e sicurezza.

Al pari della Di.Co., alla Di.Ri. devono essere allegati:

-Schema di impianto in edizione COME ESEGUITO/AS BUILT (schemi unifilari, funzionali, topografici, ecc..)

-Relazione con tipologia dei materiali utilizzati (condutture, apparecchiature, ecc..).

Nella sostanza, la Di.Co. e la Di.Ri., attestano la conformità e come tali devono descrivere come è stato realizzato l'impianto e quali norme tecniche sono state seguite.

Solo per gli impianti realizzati prima della data di entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990), la conformità si riferisce alla verifica di requisiti minimi ed essenziali per la sicurezza elettrica.

Ambito di applicazione della Di.Ri

Le verifiche per la redazione della DI.RI. si possono applicare a tutti gli impianti rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. 37/2008 e cioè:

a) -impianti elettrici di energia all'interno degli edifici;

b) - impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere (dati, tvcc, antintrusione, ecc..);

c) -impianti di riscaldamento, climatizzazione, evacuazione prodotti della combustione, ventilazione forzata dei locali (VMC Ventilazione meccanica controllata, ecc.);

d) -impianti idrici di adduzione dell'acqua potabile e scarico acque meteoriche ed usate;

e) -impianti di adduzione del gas (metano, gpl, ecc.), compreso l'evacuazione prodotti della combustione, e la ventilazione dei locali ;

f) -impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;

g) -impianti di protezione antincendio (reti di idranti, sprinkler, estinzione a gas, rivelazione incendio, ecc..)

Evidentemente le ispezioni e gli accertamenti volti al rilascio della Di.Ri. devono comprendere l'analisi del tipo di ambiente, la posa delle condutture, la dislocazione dei componenti, il tipo di materiale utilizzato, ecc.. in base alle specifiche norme.

Ad esempio per gli impianti di adduzione gas, occorre verificare le condizioni e la tenuta dell'impianto, i sistemi di ventilazione dei locali, l'evacuazione dei prodotti di combustione, mentre per gli impianti elettrici di energia, occorre esaminare tipo di ambiente e relativi rischi (elettrico, sovratensioni, posa delle condutture, protezione contro il corto-circuito ed il sovraccarico, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti, ecc...).

Omologazione di impianto elettrico e adempimenti INAIL per i datori di lavoro.

Nei luoghi di lavoro, gli impianti elettrici, sono soggetti a specifico adempimento, finalizzato al controllo del rischio elettrico, con particolare riguardo alla scossa elettrica per gli addetti che utilizzano apparecchi e/o apparati elettrici –elettronici.

La dichiarazione di conformità, rilasciata a fine lavori ai sensi dell'art. 7 del precitato Decreto, secondo il Modello predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico il 19 maggio 2010, oppure la Di.Ri. rilasciata ai sensi del comma 6) dell'art. 7, costituiscono omologazione di impianto anche ai fini della sicurezza elettrica.

A completamento di quanto sopra, si ripota che l'art. 2 < Messa in esercizio e omologazione di impianto >, del D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 “ Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti pericolosi”,prevede quanto segue:

1.La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dallo installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.

2.Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPEL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competente.

3.Nei comuni singoli o associati ove è attivato lo sportello unico per le attività produttive SUAP, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità al suddetto.

La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, ha previsto l'attribuzione all'INAIL di tutte le funzioni già svolte dall'ISPEL tra le quali anche quelle relative alle attività di verifica degli impianti elettrici di cui al DPR 462/2001.

Compravendita di immobili : rogito e cessione

Prima del 25.06.2008, la norma prevedeva l'obbligo, al momento del trasferimento dell'immobile, di consegnare la documentazione attestante la conformità degli impianti (Di.Co. oppure Di.Ri.) e la clausola di garanzia con cui il proprietario / venditore assumeva su di sé la responsabilità, in merito a funzionalità e sicurezza degli impianti.

L'articolo 13 del D.M.37/2008, prevede: i proprietari di immobili conservano la Documentazione tecnica-amministrativa, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.

L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità, ovvero la dichiarazione di rispondenza.

Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.

Di fatto, in sede di rogito, non è obbligatorio allegare la dichiarazione di conformità, ma è comunque opportuno specificare nell'atto lo stato degli impianti e la loro rispondenza.